



Regolamento per l'attivazione di Programmi internazionali di Fellowship in ambito medico e odontoiatrico

Art. 1 - Finalità

1. I Programmi di Fellowship intendono offrire a promettenti professionisti, prioritariamente internazionali, la possibilità di svolgere presso strutture cliniche convenzionate con l'Università degli Studi di Milano, a direzione universitaria, un percorso formativo finalizzato a fornire loro una preparazione di livello avanzato in uno specifico settore di una delle specializzazioni delle scienze mediche e odontoiatriche, in ambito diagnostico, clinico e terapeutico.

2. I partecipanti ai Programmi di Fellowship cliniche acquisiranno le necessarie competenze nell'ambito della ricerca della cura di pazienti affetti da specifiche patologie, attraverso un processo di valutazione iniziale e di follow-up di lungo termine dei pazienti ambulatoriali, l'assistenza diretta dei pazienti nei reparti di degenza e nella fase pre, intra e post operatoria, nonché attraverso lo studio approfondito della letteratura specialistica e la partecipazione a seminari e convegni.

Art. 2 - Durata e valore della Fellowship

1. I Programmi di Fellowship hanno una durata che va da un minimo di un anno a un massimo di due anni. Agli ammessi è corrisposta, in rate mensili, una borsa il cui importo annuo lordo è determinato sulla base di un adeguato confronto con l'ammontare corrisposto all'estero per percorsi simili.

2. Gli oneri relativi alla borsa sono a carico delle risorse finanziarie a disposizione del Programma di Fellowship.

Art. 3 - Titolo

1. A coloro che completeranno il Programma secondo il piano formativo previsto al successivo art. 9 e che riporteranno giudizi positivi nelle valutazioni di cui all'art. 6 è rilasciato il titolo onorario di "Fellow dell'Università degli Studi di Milano", con l'indicazione della relativa area di specializzazione e della struttura ospedaliera presso cui il percorso di Fellowship è stato svolto.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono concorrere per un Programma di Fellowship professionisti che siano in possesso dei titoli accademici e professionali idonei all'esercizio della professione medica e odontoiatrica specialistica cui si riferisce il Programma di Fellowship.

2. I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito i rispettivi titoli all'estero devono ottenerne il riconoscimento dal Ministero della Salute, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.

3. I candidati stranieri devono dare prova della conoscenza della lingua italiana, presentando una certificazione ufficiale che attesti il livello di conoscenza della lingua in termini generali e comunicativi di livello almeno B1, ovvero sostenendo un esame di lingua italiana.

Art. 5 - Selezione

1. I candidati sono ammessi ai Programmi di Fellowship a seguito di una procedura di valutazione comparativa, basata sugli esiti di un colloquio da svolgersi dinnanzi a una Commissione composta dal Direttore del Programma di Fellowship e da altri due docenti che partecipano alla realizzazione del Programma.

2. I contenuti del colloquio verteranno sull'argomento della Fellowship. Secondo quanto stabilito all'art. 4, ove necessario, il colloquio sarà integrato con un esame di lingua italiana.



Art. 6 - Valutazione dei partecipanti

1. Per ogni Programma deve essere previsto un piano di valutazione della performance del borsista, che includa un colloquio annuale che consenta di misurare lo sviluppo di conoscenze e di competenze nonché lo sviluppo professionale dello stesso borsista. Elementi di valutazione della performance del borsista sono comunque da acquisire anche dai pazienti, dai colleghi e da altro personale delle strutture presso cui lo stesso presta la propria opera.

2. Il Programma si conclude con la stesura da parte del Direttore del Programma medesimo di un rapporto di valutazione finale, nel quale devono essere evidenziati i progressi ottenuti dal borsista nello svolgimento delle diverse prestazioni e la sua capacità di operare in maniera competente.

3. Il borsista è tenuto alla consegna di un rapporto di valutazione complessiva del Programma di Fellowship.

Art. 7 - Supervisione dei partecipanti

1. Nel rapporto con i pazienti, e soprattutto nella somministrazione delle cure, i borsisti sono assoggettati alla supervisione dei docenti che partecipano alla realizzazione del Programma. L'impegno orario dei borsisti, da dedicare prioritariamente alla formazione didattica e clinica, sarà quindi strutturato in modo che la supervisione e la consulenza dei docenti sia costante e non venga mai meno. E' responsabilità del Direttore del Programma assicurare un diretto, documentato e continuo controllo dei borsisti.

Art. 8 - Strutture partecipanti al Programma di Fellowship

1. Ciascun Programma di Fellowship è promosso da Unità ospedaliera a direzione universitaria, in accordo con la direzione generale ospedaliera. Possono essere aggregate altre strutture sanitarie, anche non convenzionate con l'Università, in particolare quando necessitino risorse aggiuntive non disponibili nell'ambito dell'Unità operativa proponente. Tutte le strutture aggregate devono possedere la capacità di promuovere gli obiettivi del Programma e sostenerne le attività formative, garantendone lo svolgimento e accogliendo i borsisti per definiti periodi da concordarsi. Ogni struttura aggregata deve individuare il docente che assumerà la responsabilità e la supervisione di ciascun borsista nel periodo in cui questo sarà ospitato presso la medesima struttura.

2. Le strutture che concorrono alla realizzazione del Programma di Fellowship devono rispondere alle esigenze correlate al relativo percorso formativo ed essere dotate, a seconda della tipologia di Programma, delle pertinenti aree di attività adeguatamente attrezzate.

Ai borsisti deve essere garantito anche l'accesso alle biblioteche e alle relative risorse, anche informatiche, comunemente a disposizione degli specializzandi e dei docenti dell'Ateneo.

Art. 9 - Piano formativo

1. Ogni Programma deve garantire una esperienza educativa di specializzazione avanzata di qualità e definire chiaramente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento che i borsisti devono raggiungere durante il percorso, percorso che deve prevedere sia una parte di formazione accademica sia una parte di formazione clinica.

2. Per ogni borsista è predisposto un percorso personalizzato che tenga conto delle sue conoscenze, competenze e abilità pregresse, nel quale è determinato anche l'impegno orario da dedicare alle diverse attività previste dal Programma. Il percorso personalizzato deve specificare le esperienze cliniche, le esperienze chirurgiche e le esperienze nell'ambito delle procedure diagnostiche e terapeutiche che il borsista deve compiere. Il percorso deve comprendere la partecipazione a corsi di insegnamento, seminari, conferenze, meeting durante i quali si discutano casi clinici e aspetti di ricerca preclinica e clinica. Il borsista deve avere un ruolo attivo nella preparazione del materiale didattico e divulgativo, assistere i docenti nella normale attività di formazione degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e degli specializzandi, coordinare alcuni meeting, partecipare alla redazione di articoli scientifici. Tutte le attività cui il borsista partecipa devono essere annotate in un apposito registro, compilato a cura dello stesso borsista e vistato dal Direttore del Programma.



3. L'impegno del borsista nella cura dei pazienti deve essere proporzionato alle sue effettive capacità e conoscenze e alla gravità e complessità dello stato del paziente. Tutti gli interventi condotti dal borsista in ambito clinico, chirurgico e diagnostico-terapeutico devono essere documentati nel registro di cui al comma precedente.

4. I borsisti devono essere impegnati anche nell'attività di ricerca clinica e, ove possibile, anche nell'attività di ricerca preclinica.

Art. 10 - Risorse finanziarie

1. Ogni Programma di Fellowship deve disporre delle risorse finanziarie necessarie per coprire gli oneri correlati alle borse da erogare ai candidati ammessi al Programma, nella misura indicata all'art. 2. Le risorse devono essere sufficienti a coprire anche gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei partecipanti per infortuni e per responsabilità civile e gli oneri fiscali previsti a carico dell'Istituzione erogante la borsa.

2. Nella proposta di attivazione del Programma deve essere riportata l'indicazione degli enti che hanno provveduto alle elargizioni per le finalità in argomento, ovvero le attività, i progetti da cui provengono i fondi.

3. I finanziamenti devono essere introitati dall'Ateneo con destinazione finalizzata.

Art. 11 - Il Direttore e i docenti del Programma di Fellowship

1. Il Direttore del Programma di Fellowship deve essere un docente dell'Università degli Studi di Milano, appartenente all'Unità ospedaliera promotrice dell'iniziativa, in possesso di una comprovata competenza ed esperienza nel settore cui si riferisce il Programma e di una qualificata produzione scientifica [a titolo esemplificativo: pubblicazioni su riviste internazionali con alto *impact factor* per la materia argomento della fellowship, invito per lezioni o relazioni presso università estere, invito per lezioni o presentazioni in congressi all'estero, riconoscimento all'estero della sua esperienza e competenza sull'argomento oggetto del Programma].

2. Il Direttore è designato contestualmente alla presentazione della proposta di attivazione del Programma ed è nominato con decreto del Rettore per il periodo di durata dello stesso Programma.

3. Il Direttore è responsabile della promozione e della gestione del Programma. In particolare, spetta al Direttore:

- provvedere all'organizzazione e al coordinamento delle previste attività formative e lavorative, comprese le attività da svolgere presso le strutture aggregate;
- provvedere alle selezioni dei candidati;
- designare tra i docenti del Programma i supervisori dei singoli borsisti;
- monitorare l'attività dei borsisti e i loro progressi nella formazione;
- sovrintendere alle procedure di valutazione *in itinere* e predisporre la relazione di valutazione finale di cui all'art. 6.

4. I docenti che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa sono individuati contestualmente alla presentazione della proposta di attivazione del Programma, tra coloro che possiedano spiccate competenze nel settore di riferimento del Programma e una qualificata produzione scientifica; essi possono appartenere sia ai ruoli dell'Università sia ai ruoli ospedalieri. Possono comunque essere coinvolti anche docenti appartenenti a istituzioni straniere. Per i docenti non universitari è necessario che la loro qualificazione sia adeguatamente documentata; la loro partecipazione al Programma è subordinata alla concessione del nulla osta da parte dell'istituzione di appartenenza.

5. I docenti sono responsabili, insieme al Direttore, dello svolgimento del Programma e del mantenimento di un ambiente di studio e di ricerca di livello adeguato; unitamente al Direttore provvedono a delineare per ciascun borsista il rispettivo percorso personalizzato.

6. Nel caso il Programma sia aperto alla partecipazione di più borsisti, ogni docente può essere supervisore di uno solo di essi.



Art. 12 - Modalità per la presentazione delle proposte di Fellowship e loro attivazione

1. Le proposte di attivazione di Programmi di Fellowship vanno presentate entro i termini di scadenza indicati dall'Ateneo, in genere nel mese di gennaio, per Programmi che prenderanno avvio nel mese di settembre. La proposta deve essere formulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ateneo, nei quali devono essere adeguatamente specificati tutti gli aspetti di cui agli articoli precedenti.
2. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del Rettore, che si avvale di una Commissione appositamente costituita.
3. I Programmi di Fellowship sono attivati mediante appositi bandi emanati con decreto del Rettore, ai quali sarà data la più ampia pubblicizzazione soprattutto a livello internazionale.

Art. 13 - Diritti e obblighi dei borsisti

1. I borsisti sono tenuti ad accettare e a rispettare i principi etici e di comportamento sostenuti dall'Università degli Studi di Milano e dalle strutture sanitarie presso cui sono ospitati.
2. Essi sono altresì tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di espletamento delle attività attinenti al loro percorso formativo.
3. I borsisti hanno diritto a ricevere un indirizzo di posta elettronica dell'Università di Milano e ad accedere ai servizi normalmente riservati agli specializzandi, compresi i servizi erogati del Sistema Bibliotecario d'Ateneo anche online.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.